



COPIA

N. 78 del Registro Delibere

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (EX ART. 20 D. LGS. 175/2016 COME MODIFICATO DAL D. LGS. 100/2017) - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 18:30 in Pasian di Prato, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in collegamento telematico mediante videoconferenza e convenzionalmente presso la sala consiliare, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Sindaco con Decreto n.27 Reg.Gen. del 25/11/2020, afferente alle " Disposizioni per svolgimento in modalità telematiche delle sedute degli organi collegiali", ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 (pubblicato in G.U.R.I. n. 70 del 17/03/2020), convertito, con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Al punto in oggetto risultano partecipanti alla videoconferenza i seguenti consiglieri:

POZZO ANDREA	P	COSSA CARLO	P
MONTONERI PAOLO	P	RIVA LUCIO	P
LA MONICA ANTONELLA	P	QUAI MARCO	A
PERESSINI JULI	P	SANTELIA ROSARIA	P
GIAU MARZIO	P	LENDANI ALFONSO	P
TOSOLINI LORENZO	P	DEGANO ROBERTA	P
DEL FORNO IVAN	P	VALOPPI SANDRO	P
GRAVINA CATERINA	P	ZAMPIERI MARIAFRANCESCA	P
SERRA CHIARA	P		

Presenti n. 16, Assenti n. 1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE la dott.ssa Spanò Angela -.

Assume la presidenza il dott. POZZO ANDREA nella sua qualità di SINDACO, e constatato il numero legale degli intervenuti, espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

Proposta di deliberazione presentata dall'Assessore Juli Peressini

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato:

- l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, L. 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
- la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D. Lgs n. 175/2016;

Dato atto che:

- ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;
- le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
 - b. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
 - c. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - d. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - e. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- f. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- g. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
- h. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- i. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- j. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Dato atto infine che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Pesian di Prato e che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Considerato che il Comune di Pesian di Prato detiene partecipazioni dirette nelle seguenti società:

- A&T 2000 SPA
- CAFC SPA

Visto che, non ricorrendo le condizioni per l'esercizio del controllo sulla partecipata, da parte del Comune di Pesian di Prato, non sussiste l'obbligo di indicare se la partecipata detenga partecipazioni in altre società, cosiddette partecipazioni indirette;

Vista la relazione sul piano di revisione delle partecipate allegata al presente atto;

Considerato che le società partecipate dal Comune di Pesian di Prato, rispettano i requisiti previsti agli artt. 4 e 20 del D.Lgs. 175/2016, per cui si ritiene di mantenerle senza interventi di razionalizzazione;

PROPONE

1. di approvare la ricognizione alla data odierna delle società in cui il Comune di Pesian di Prato detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D. Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal D. Lgs. 16/6/17 n. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che la ricognizione effettuata **non** prevede un nuovo piano di razionalizzazione;

3. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;

Visto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 1 comma 20 bis della L. R. n. 21 del 11.12.2003 in materia di pubblicazione delle deliberazioni degli enti locali;

Dato atto del dibattito per il quale si fa rinvio integrale alla trascrizione della registrazione, parte integrante del presente atto, che verrà allegata al verbale di lettura ed approvazione della presente delibera.

Con voti espressi in modalità telematica

- Favorevoli n. 12;
- Astenuti n. 4 – consiglieri Lendani, Degano, Valoppi, Zampieri.
- Contrari n. 0;

su n.16 consiglieri presenti,

DELIBERA

di approvare e far propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione e voti favorevoli n. 12, contrari n.0 ed astenuti n.4 - consiglieri Lendani, Degano, Valoppi, Zampieri su n. 16 consiglieri presenti, espressi in modalità telematica, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L. R. n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L. R. 17/2004.

La registrazione integrale della discussione su nastro magnetico e la relativa trascrizione, parte integrante del presente atto, restano depositati agli atti. La trascrizione verrà allegata al verbale di lettura ed approvazione della presente delibera.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 67 del 20-10-2020 ed allegati alla presente deliberazione.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO

F.to POZZO ANDREA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Spanò Angela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (EX ART. 20 D. LGS. 175/2016 COME MODIFICATO DAL D. LGS. 100/2017) - APPROVAZIONE

Reg. Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 21-12-20

Il Responsabile del servizio
F.to Bevilacqua Samantha

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 78 del 28-12-2020

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (EX ART. 20 D. LGS. 175/2016 COME MODIFICATO DAL D. LGS. 100/2017) - APPROVAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 13-01-2021 con numero di registrazione all'albo pretorio 1243.

COMUNE DI PASIAN DI PRATO li
29-12-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)